

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI SUPPORTO
TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI
SOSTEGNO ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE
L'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE «ICEF»**

Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

Fascicolo n. 17.2-2016-262

Committente:

Informatica Trentina S.p.A.

Via Giuseppe Gilli n° 2 – 38121 Trento

Riferimento contratto: Riferimento_contratto..

Fornitore:

Fornitore_aggiudicatario..

Indirizzo_fornitore.. - Cap.. Città..

Riferimento: Riferimento_aggiudicatario..

Mese _____

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

CONTRATTO

Tra

- Informatica Trentina S.p.A., con sede legale in 38121 Trento, Via Giuseppe Gilli n. 2, Capitale Sociale Euro 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Presidente/Direttore _____;

e

- _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto dd. _____ davanti il Notaio _____ – Repertorio n. _____, tra:
_____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, quale *Capogruppo e Mandataria*;
_____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____, quale *mandante*;

premessò che

- a) nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini viene attribuito il

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente e/o

Stazione appaltante: la società Informatica Trentina S.p.A. con sede in via G. Gilli n. 2 – 38121 - Trento – Italia,

Aggiudicataria e/o Fornitore

e/o Impresa: Impresa, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, Rete o G.E.I.E. cui è aggiudicato l'appalto,

Parti: la Committente e l'Aggiudicataria;

- b) Informatica Trentina, con deliberazione del *Presidente/Direttore Generale/Direttore* n. _____ di data _____ ha autorizzato l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante _____ ai sensi del/della _____ D. Lgs. n. 50/2016, L.P. 23/90 e del relativo regolamento di attuazione, D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg., nonché della L.P. 2/2016, con il criterio di aggiudicazione _____ di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) la *Società/Raggruppamento temporaneo* _____ ha partecipato alla predetta procedura presentando la propria offerta e all'esito della stessa è risultata aggiudicataria in data _____, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto, nonché (*ove previsto dalla vigente normativa in materia*) le verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- e) l'Aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di Euro __, __ (__, __) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. __ di data __, rilasciata dalla

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

_____, con sede in _____, via __ n. ____, [eventuale] costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

- f) l'Aggiudicataria ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, la polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, come specificato nel presente contratto;
- g) l'Aggiudicataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal “Capitolato Tecnico” e dai relativi allegati e da tutta la documentazione della gara in oggetto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) l'Impresa dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per impegnarsi alle condizioni tutte di cui al presente Contratto;
- i) con il presente contratto le Parti intendono stabilire principi, condizioni, modalità e clausole generali in base ai quali saranno regolamentati i loro futuri rapporti;
- j) il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente appalto è **F61H16000080003** ed il codice identificativo di procedura (CIG) è **7318523C39**.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e dei documenti che fanno parte del Contratto

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il “Capitolato Tecnico” e tutta la documentazione complementare, l'“Offerta tecnica” e l'“Offerta economica” presentate dall'Aggiudicataria - ancorché non materialmente allegati - costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

Contratto prevalgono su quelle contenute nel “Capitolato Tecnico”.

3. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata, in via principale:
- dalle clausole del presente contratto e dai relativi allegati, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti con l'Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*,

- come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“*, per quanto applicabili;
 - dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia“*;
 - dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“*;
 - dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione“*;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative di prezzi peggiorative per l'Aggiudicataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni volte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del

presente contratto. In tali casi le Parti sostituiranno alle previsioni contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente ammesse - che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente inteso e assicurino un'esecuzione conforme agli scopi delle Parti.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto è la prestazione dei servizi professionali di supporto tecnico specialistico e gestione del sistema ICEF – Indicatore della Condizione Economica Familiare, secondo i requisiti e con le modalità ed i termini indicati all'Allegato – Capitolato Tecnico. In particolare l'Impresa si impegna a eseguire le seguenti attività:
 - a) Servizi di presa in carico del sistema, manutenzione correttiva del software e supporto al collaudo/passaggio in produzione, gestione dell'infrastruttura tecnologica, help desk e assistenza utente, service management, così come descritto nelle sezioni di pari oggetto all'interno del Capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - b) servizio di project management e supporto tecnico specialistico alla definizione/gestione delle politiche di settore, così come descritto nelle sezioni di pari oggetto all'interno del Capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - c) servizio di supporto specialistico e formazione, così come descritto nelle sezioni di pari oggetto all'interno del Capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - d) servizio di manutenzione evolutiva, così come descritto nelle sezioni di pari oggetto all'interno del Capitolo 5 del Capitolato Tecnico;
 - e) servizio di riconsegna del sistema e chiusura del servizio, così come descritto nel paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico;

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- f) servizi professionali di gestione del servizio e dell'infrastruttura tecnologica fuori orario standard "business time", di cui al Paragrafo 5.5 GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA del Capitolato Tecnico,
 - g) servizi professionali di assistenza utente fuori orario standard "business time", di cui al Paragrafo 5.6 HELP DESK E ASSISTENZA UTENTE del Capitolato Tecnico.
2. Resta inteso che la Committente, per quanto di propria competenza, si riserva di eseguire i servizi di cui al presente Contratto direttamente, qualora vi siano esigenze connesse all'interesse pubblico.
 3. L'erogazione dei servizi sopra indicati dovrà aver luogo con le modalità e nei termini di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico – e relativi allegati – nonché all'“Offerta” presentata.

Articolo 4

Durata

1. Il presente contratto ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.
2. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente ha facoltà di ordinare all'Aggiudicataria l'avvio del presente Contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa anche via PEC.
3. La Committente si riserva altresì la facoltà, ove sussistano i presupposti di fatto e di diritto ai sensi dell'articolo art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere entro il triennio dalla stipulazione all'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli di cui al presente Contratto, per un'entità complessiva fino a

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

_____ e per una durata massima di 2 (due) anni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali; le attività previste e le relative quantità massime stimate sono le seguenti:

- a) Attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), esclusa l'attività iniziale di presa in carico dei sistemi;
- b) Attività relative a servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per un quantitativo massimo stimato così suddiviso:
 - un minimo garantito di 34 (trentaquattro) giorni persona,
 - di opzionalmente, ulteriori giornate pari a un massimo di 266 (duecentosessantasei) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 300 (trecento) giorni persona;
- c) Attività relative a servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), per un quantitativo massimo stimato così suddiviso:
 - un minimo garantito di 27 (quaranta) giorni persona,
 - opzionalmente, ulteriori giornate pari a 213 (duecentotredici) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 240 (duecentoquaranta) giorni persona;
- d) Attività relative a servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), per un quantitativo massimo stimato così suddiviso:
 - un minimo garantito di 74 (settantaquattro) giorni persona,
 - opzionalmente, ulteriori giornate pari a 596 (cinquecentonovantasei) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 670 (seicentoseventanta) giorni persona;
- e) *eventuale*, Attività riguardanti servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e relative alla riconsegna del sistema, nel caso che la Committente non ne abbia

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- usufruito nei primi 3 (tre anni) del contratto;
- f) Attività relative a servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), per un massimale non garantito di 54 ore/persona;
- g) Attività relative a servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), per un massimale non garantito di 54 ore/persona.
4. Nel caso che la Committente proceda nella ripetizione di servizi analoghi, di cui al comma precedente, per un periodo inferiore ai 2 (due) anni, i valori sopra riportati verranno ricalcolati in modo proporzionale in base all'effettiva durata del nuovo affidamento.
5. L'Impresa si impegna ad avviare effettivamente le attività di presa in carico entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta formale da parte della Committente e a concludere tali attività entro il termine massimo indicato nel Capitolato Tecnico, decorrente dalla data di avvio delle attività.

Articolo 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio delle attività viene disposto da parte del RUP.
2. L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Impresa non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il RUP/Direttore dell'esecuzione invia al Fornitore una comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto a seguito della stipula del contratto.

Articolo 6

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Variazione e modifiche del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione le singole prestazioni potranno variare in compensazione, in aumento e in diminuzione rispetto ai valori stimati inizialmente senza che all'Aggiudicataria spetti alcun ulteriore corrispettivo, anche a titolo di indennizzo, fermi restando il valore contrattuale massimo e i limiti previsti dalla vigente normativa per eventuali integrazioni o variazioni, di cui all'art. 27 della L.P. del 9 marzo 2016, n. 2.

Articolo 8

Corrispettivi

Per le attività di cui al presente Contratto saranno riconosciuti corrispettivi determinati sulla base dei prezzi indicati nell' "Offerta Economica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all'importo complessivo massimo, al netto di I.V.A., pari a euro _____ (_____/00) per l'intero periodo di durata contrattuale di 3 (tre) anni.

I corrispettivi parziali per le prestazioni sono di seguito indicati:

- h) € _____ (xxxx/xx) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ivi compresa l'attività iniziale di presa in carico dei sistemi;
- i) Euro _____ (xxxx/xx) quale corrispettivo complessivo (minimo garantito e giornate opzionali) per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di Euro _____ (xxxx/xx); le giornate previste per le prestazioni professionali riguardano:
 - un minimo garantito di 50 (cinquanta) giorni persona,
 - opzionalmente, ulteriori giornate pari a 400 (quattrocento) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 450 (quattrocentocinquanta) giorni persona;

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- j) Euro ____ (xxxx/xx) quale corrispettivo complessivo (minimo garantito e giornate opzionali) per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di Euro ____ (xxxx/xx); le giornate previste per le prestazioni professionali riguardano:
- un minimo garantito di 40 (quaranta) giorni persona,
 - opzionalmente, ulteriori giornate pari a 320 (trecentoventi) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 360 (trecentosessanta) giorni persona;
- k) Euro ____ (xxxx/xx) quale corrispettivo complessivo (minimo garantito e giornate opzionali) per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di Euro ____ (xxxx/xx); le giornate previste per le prestazioni professionali riguardano:
- un minimo garantito di 110 (centodieci) giorni persona,
 - opzionalmente, ulteriori giornate pari a 890 (ottocentonovanta) giorni persona, fino a un valore massimo complessivo di 1.000 (mille) giorni persona;
- l) Euro ____ (xxxx/xx) quale corrispettivo complessivo (giornate opzionali) per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di Euro ____ (xxxx/xx); le giornate previste per le prestazioni professionali riguardano l'utilizzo massimo di 20 (venti) giorni persona per la riconsegna del sistema;
- a) € ____ (xxxx/xx) quale corrispettivo per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), per un massimale non garantito di 80 ore/persona alla tariffa oraria omnicomprensiva di € ____;
- b) € ____ (xxxx/xx) quale corrispettivo per la prestazione dei servizi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), per un massimale non garantito di 80 ore/persona alla tariffa oraria omnicomprensiva di € ____.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

Si precisa che gli oneri per le attività relative al passaggio iniziale delle conoscenze (presa in carico del sistema) di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono ricompresi nel canone di manutenzione annuale e non prevedono altra remunerazione all'Impresa, in quanto intese come propedeutiche ad attestare la capacità della stessa di erogare correttamente i servizi oggetto del presente contratto.

Con riferimento alla presa in carico del sistema di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui l'Aggiudicataria, in corso d'opera, decida di cambiare la configurazione delle risorse impegnate nelle attività al punto da richiedere ulteriori azioni di passaggio delle conoscenze non risolvibili nel proprio ambito, tali da richiedere anche l'impiego di risorse da parte della Committente e/o di suoi incaricati, la Committente si riserva di quantificare il costo sostenuto al fine di addebitarlo al Contraente, mediante compensazione rispetto ai corrispettivi eventualmente maturati dal Contraente.

I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla Committente unicamente all'Aggiudicataria.

Tutti gli obblighi ed oneri dell'Aggiudicataria derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

In caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (personale, mezzi, prodotti) tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, successivamente al primo anno di vigenza e/o con periodicità non inferiore a un anno l'Aggiudicataria potrà richiedere una revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della L.P. n.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

2/2016. La richiesta dovrà essere articolata con riferimento ai presupposti di legge e corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti, effettuerà un'istruttoria sulla base dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori e/o di analisi di mercato, di eventuali tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali disponibili, nonché degli elementi evidenziati dall'Aggiudicataria.

Articolo 9

Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. L'Impresa si impegna ad emettere fatture per il pagamento dei corrispettivi pattuiti e maturati nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il corrispettivo previsto per la prestazione del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sarà fatturato dall'Impresa in via trimestrale posticipata; il pagamento del corrispettivo decorre dalla data del verbale di presa in carico del sistema, di cui al Paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico;
 - b) il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) sarà fatturato dall'Impresa, in via mensile posticipata, per le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, allegando un rapporto dettagliato dei servizi erogati per gli interventi conclusi nel mese;
 - c) il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) sarà fatturato dall'Impresa, in via mensile posticipata, per le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, allegando un rapporto dettagliato dei servizi erogati per gli interventi conclusi nel mese;
 - d) il corrispettivo previsto per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) sarà fatturato dall'Impresa, in via mensile posticipata, per le prestazioni concluse nel periodo di riferimento, a seguito dell'esito positivo del collaudo/validazione

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- conclusione, di cui al Capitolo 5.4 del Capitolato Tecnico;
- e) il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) sarà fatturato dall'Impresa, sulle attività effettivamente eseguite, a seguito della sottoscrizione da parte sia della Committente sia dell'Impresa del verbale positivo di avvenuta riconsegna del sistema, allegando un rapporto dettagliato delle attività svolte;
- f) il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) sarà fatturato dall'Impresa in via mensile posticipata per le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, allegando un rapporto dettagliato dei servizi erogati per gli interventi conclusi nel mese;
- g) il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) sarà fatturato dall'Impresa in via mensile posticipata per le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, allegando un rapporto dettagliato dei servizi erogati per gli interventi conclusi nel mese.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 34, comma 3, del presente contratto, la Committente effettuerà i pagamenti delle fatture emesse dall'Aggiudicataria mediante bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. Resta inteso che il pagamento sarà subordinato all'accertamento da parte della Committente dell'effettiva e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini sia qualitativi che quantitativi, alla verifica del rapporto dettagliato dei servizi erogati che l'Impresa dovrà allegare ai predetti documenti, all'acquisizione di tutti i documenti comprovanti l'esito positivo dei collaudi e/o verifiche di conformità effettuati/e, nonché di tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore.
3. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito al comma

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

precedente, salve tutte le previsioni del presente contratto in ordine alla sospensione della decorrenza di tale termine, spettano al Fornitore interessi in misura pari al tasso degli interessi di mora pubblicato sulla G.U.R.I. a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il semestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di otto punti percentuali.

4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque/00) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. In tal caso, i pagamenti eseguiti dalla Committente saranno provati dalle quietanze predisposte dalla

Committente e sottoscritte dai soggetti interessati.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le modalità di pagamento suindicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
8. In caso di applicazione di penali sarà facoltà della Committente compensare il debito con il credito, nel rispetto della normativa fiscale e senza preventivo inoltro di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Contratto.
10. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
11. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la fatturazione dei corrispettivi deve avvenire in misura corrispondente alle quote indicate all'atto della stipulazione del contratto, salvo eventuale variazione intervenuta tra le imprese raggruppate nel corso dell'esecuzione, di cui al successivo art. 10.
12. I pagamenti di cui al presente contratto sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell'art. 1, c.1 del citato D.L. 50/2017, nel campo I.V.A. delle fatture dell'Impresa dovrà pertanto essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti".

Articolo 10

Fallimento e altre vicende soggettive del Fornitore

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica e quindi la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Committente sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Fornitore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 11

L. 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari

[In caso di subappalto]

L'Impresa, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'Impresa deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Informatica Trentina spa (...), identificato con il CIG n. __/CUP n. __, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa __, si impegna a dare immediata comunicazione a Informatica Trentina spa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa __, si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Informatica Trentina spa.”.*

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Aggiudicataria e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto per inadempimento dell'Aggiudicataria il

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

presente Contratto, previa semplice comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. L'Impresa comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Impresa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP), indicati nelle premesse del presente contratto.

[In caso non sia previsto il subappalto]

1. L'Impresa, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Impresa deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. I. L'impresa __, in qualità di subcontraente dell'impresa __ nell'ambito del contratto sottoscritto con Informatica Trentina spa, identificato con il CIG n. __/CUP n. __, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. II. L'impresa __, in qualità di subcontraente dell'impresa __, si impegna a dare

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

immediata comunicazione ad Informatica Trentina spa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. III. L'impresa __, in qualità di subcontraente dell'impresa __, si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Informatica Trentina spa”.

3. L'Impresa deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
4. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Impresa ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Impresa comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Impresa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ed il codice unico progetto (CUP), indicati nelle premesse del presente contratto.

Articolo 12

Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria

1. La stipulazione del presente Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle disposizioni che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dei servizi.
2. L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati, oltre che nell' "Offerta", pena la risoluzione contrattuale, a titolo di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione, di almeno 20 (venti) giorni prima dell'effetto risolutivo, da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

3. Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi e per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione.
4. L'Aggiudicataria si obbliga sin d'ora a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite dalla Committente. L'Aggiudicataria si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
5. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria e la stessa non potrà pertanto avanzare pretese di compensi a tale titolo nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso tali oneri remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- lavorative in atto. L'Aggiudicataria rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività ordinarie svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
9. L'Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti. Tali verifiche potranno anche comportare ispezioni e/o audit presso la sede dell'Aggiudicataria.
10. La Committente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere a Informatica Trentina spa, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
11. La Committente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
12. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto con risorse dotate dei profili professionali e dell'esperienza adeguati a ciascuna attività da eseguire, assicurando conformità a quanto indicato nell'offerta e nella documentazione ad essa allegata. La Committente si riserva di operare in qualsiasi momento i necessari controlli in ordine alla corrispondenza delle risorse professionali impiegati con quanto previsto nell'offerta. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria, la Committente potrà richiederne per iscritto all'Aggiudicataria la sostituzione, che dovrà aver luogo entro 5 giorni lavorativi

dalla ricezione della richiesta.

13. Qualora la Committente non ritenesse i profili professionali e l'esperienza delle risorse professionali inviate in sostituzione adeguati a ciascuna attività da eseguire, potrà procedere all'affidamento dei servizi in oggetto a diversa Impresa, con oneri a carico dell'Aggiudicataria, eventualmente assoggettando quest'ultima a penale e a risarcimento dei danni, ai sensi del presente contratto.
14. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
15. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicataria dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede della Committente o nella diversa sede da questa individuata, per ogni risorsa impiegata nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnata al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale l'Aggiudicataria, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna al referente della Committente della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del

documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione di una penale secondo quanto previsto dal presente Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente alla Committente - quest'ultima avrà la facoltà di applicare una penale ai sensi del presente contratto, ovvero di dichiarare lo stesso risolto, nonché procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Articolo 13

Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore Industria metalmeccanica e della installazione di impianti**. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali (e rispettivi eventuali futuri accordi integrativi territoriali) stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul

- territorio provinciale.
2. L'Impresa e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, igiene e sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
 3. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicataria documenti e informazioni relative a:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
 - b) iscrizione e tassi INAIL;
 - c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
 - d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
 - e) CCNL applicato ai dipendenti.
 4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, a titolo di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di semplice comunicazione, di almeno 20 (venti) giorni prima dell'effetto risolutivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
 5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Informatica Trentina.
 6. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016 in tema di

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'offerta aggiudicataria relativamente al gruppo di lavoro e ai requisiti di formazione ed esperienza delle risorse professionali, qualora all'atto del subentro l'appaltatore debba procedere all'integrazione o alla sostituzione di una o più risorse deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria personale impiegato nella gestione uscente, acquisito il parere della stazione appaltante circa la coerenza con la proposta valutata in sede di gara.

7. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, commi 9 e ss., D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14

Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

L'Impresa si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi, fiscali e previdenziali, ad ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro, assicurazioni, fiscali, sociali, assistenza, contribuzione, previdenza, retribuzione, infortunistica, nonché in materia di tutela, salute, sicurezza e igiene ed in ogni caso a conformarsi a tutte le disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità del presente Contratto, in quanto applicabili.

L'Impresa è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

In particolare, l'Impresa si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

validità del presente Contratto. L'Impresa si obbliga a verificare che le citate disposizioni, oltre che dal proprio personale dipendente o collaboratore, siano rispettate dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, l'Aggiudicataria è tenuta sin d'ora a:

- a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove eventualmente sarà eseguito l'appalto;
- b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa si impegna a munire le risorse professionali impiegate per l'esecuzione dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136. Le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto saranno tenute ad esporre la tessera di riconoscimento durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative, contrattualmente definite, all'interno della sede della Committente,.

La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento "Piano di emergenza" che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare

pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 15

Direttore dell'esecuzione e Responsabile del Contratto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il controllo da parte della Committente sull'esecuzione del contratto è demandato al Responsabile unico del procedimento.
2. Per le finalità di cui al precedente comma il RUP designato provvede a nominare un Direttore dell'esecuzione, che eventualmente sarà referente della Committente nei confronti della Impresa, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Analogamente, all'atto della stipula del presente Contratto, l'Impresa si obbliga a nominare il Responsabile del Contratto che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa ai fini del presente Contratto. Il nominativo del Responsabile del Contratto dell'Impresa dovrà essere comunicato da quest'ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono, di fax ed all'indirizzo di posta elettronica del medesimo, mediante l'allegato al presente Contratto.
4. Resta fermo quanto definito al capitolo 2 "RUOLI E RESPONSABILITÀ" del "Capitolato Tecnico" precisando che con la locuzione "Responsabile del contratto IT" deve intendersi il "Direttore dell'esecuzione" di cui al presente articolo, ovvero, se non nominato, il "Responsabile unico del procedimento".

Articolo 16

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Impresa, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

Articolo 17

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Impresa dichiara di conoscere integralmente e nelle singole parti il contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da Informatica Trentina, avendone presa completa e piena visione nelle sezioni "Chi-siamo/Organizzazione-aziendale/Modello-231" e "Società Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali" del sito Internet aziendale www.infotn.it, approvato anche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), impegnandosi per tutta la durata del rapporto contrattuale ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
2. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei predetti documenti costituisce inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto, a titolo di grave inadempienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 18

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Impresa inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a "Informatica Trentina S.p.A." ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Articolo 19

Riservatezza

L'Aggiudicataria, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza dei predetti obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, a titolo di grave inadempienza, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 , nonché di esigere il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivarne.

L'Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a procedure di gara e/o appalti.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di riservatezza.

L'Aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

Articolo 20

Realizzazione connessione VPN

Informatica Trentina si impegna a configurare una connessione via VPN o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate su altri contratti, che potrà essere utilizzata esclusivamente dall'Aggiudicataria o dal personale dalla stessa indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente e non saranno pertanto accettate connessioni generiche multi utenza.

Le connessioni saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

L'Aggiudicataria si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti a dati e/o apparati di rete della Committente derivati dalla VPN in carico all'Impresa stessa.

Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, con i quali è stato concordato un accesso VPN:

- hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall'interno dell'azienda;
- se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da Informatica Trentina si impegnano a verificare che il software antivirus installato sia attivo;
- diversamente, in tutti gli altri casi, si impegnano ad installare un adeguato ed aggiornato software antivirus;
- devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l'accesso alla rete TELPAT tramite la VPN in dotazione;
- dichiarano di essere informati della circostanza che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano un'estensione della rete TELPAT e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.

L'Impresa si impegna a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori assegnatari di account VPN le istruzioni per l'operatore riportate nella dichiarazione che la Committente si impegna a consegnare unitamente alle credenziali di accesso.

Articolo 21

Tutela dei dati personali - D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Aggiudicataria potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e dati sensibili, anche relativi ad utenti dei servizi della Committente.
2. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto,

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

l'Aggiudicataria, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
 - vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
 - verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
 - predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
 - distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
 - evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
3. Nel caso in cui l'Aggiudicataria ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, deve

immediatamente inoltrarli alla Committente.

4. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al contratto in essere da parte dell'Aggiudicataria è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
5. L'Aggiudicataria attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Committente per l'esecuzione del contratto sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:
 - a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione ed autorizzazione;
 - b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
 - c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
 - d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
 - e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
 - f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
 - g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
- h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
- i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
- k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
- l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
- m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

Articolo 22

D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Amministratori di Sistema

L'Aggiudicataria si obbliga ad adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con

deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016.

Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (AdS)”, così come modificato con il provvedimento dd. 25.06.2009, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuta a:

- a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
 - b) redigere e aggiornare costantemente l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
 - c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del Provvedimento).
2. Qualora l'Aggiudicataria individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Informatica Trentina) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

Articolo 23

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Impresa deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 24

Responsabilità civile e garanzia assicurativa

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o cose, tanto della Committente e/o di terzi quanto della stessa, in virtù dell'adempimento di obbligazioni di cui al presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione di prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa sub n. _____ dd. _____ con la Compagnia _____, a massimale unico pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazerozero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l'intera durata

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicataria possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato **nei 24 (ventiquattro) mesi successivi** alla cessazione delle attività del presente contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà, a seguito di comunicazione da parte della Committente mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, a titolo di grave inadempienza, ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 con conseguente incameramento della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Aggiudicataria si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 25

Pretese di terzi

1. L'Aggiudicataria garantisce e manleva in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Articolo 26

Proprietà del software

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia Autonoma di Trento, che agisce avvalendosi della Committente.
2. Fatti salvi i diritti proprietari di terzi riguardo alcune componenti dell'ambiente di sviluppo del Software oggetto del servizio, il sistema informatico di cui al presente contratto è di proprietà e permarrà nella proprietà della Provincia Autonoma di Trento anche relativamente alle parti oggetto di modifica, evoluzione o implementazione eseguite dall'Aggiudicataria. A tal fine l'Aggiudicataria dovrà fornire alla Committente, alla cessazione del contratto, adeguata documentazione, codici sorgente e registrazioni di configurazioni del sistema informativo.
3. L'Aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
4. Ogni modifica al Software di cui al presente contratto operata dall'Aggiudicataria

resterà di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicataria non acquisirà nessun diritto di utilizzare in alcun modo il software per rendere servizi a soggetti terzi.

Articolo 27

Riuso

Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 82/2005 i programmi informatici di cui al presente contratto e all'allegato "Capitolato Tecnico" sviluppati per conto e a spese della Committente dovranno essere facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La Committente si riserva la facoltà di disporre del programma informatico di cui al presente contratto e all'allegato "Capitolato Tecnico" al fine del riuso da parte della stessa o di altre amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere oggetto di accesso per via telematica, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche secondo le modalità tecniche specificate nella documentazione fornita dalla Committente, comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Articolo 28

Diritti di privativa e diritto d'autore

1. La Committente non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria si sia avvalsa senza autorizzazione di materiali di cui altri

abbiano ottenuto la privativa.

2. L'Aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di professionisti) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore, tutelati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, o di marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente Contratto.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra in merito a qualsiasi azione di rivendicazione o altra questione da parte di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 29

Collaudo e/o Accertamento della regolare esecuzione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione e, a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni inviata dall'Aggiudicataria, effettua i necessari accertamenti e rilascia l'attestazione dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 102, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte dei servizi di manutenzione evolutiva, conforme rispetto alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti nel Contratto e nel "Capitolato Tecnico", la Committente potrà procedere ad eseguire il collaudo mediante un'apposita Commissione formata da personale della Committente e/o da terzi da questa incaricati in possesso della necessaria competenza tecnica.
3. Le operazioni di collaudo verranno svolte in contraddittorio con l'Aggiudicataria. A tal fine l'Aggiudicataria comunicherà alla Committente, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
4. La Committente comunicherà all'Aggiudicataria le date/ore delle operazioni di collaudo

in forma scritta, a mezzo pec, o e-mail, con un preavviso di giorni 7 (sette), ovvero in casi di urgenza determinata dalla necessità di rilasciare le modifiche evolutive consegnate, di giorni 3 (tre).

5. Alle date/ore indicate la Committente avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo, anche in assenza del rappresentante dell'Aggiudicataria.
6. Le operazioni di collaudo si svolgeranno come indicato al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.
7. L'Aggiudicataria è tenuta a prestare, su semplice richiesta della Committente, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
8. Il collaudo sarà documentato da apposito verbale, riportante gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i della verifica di conformità; la data dello stesso; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che sebbene invitati non sono intervenuti; i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
9. In caso di collaudo negativo la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo pec, fax o e-mail, tale esito all'Aggiudicataria, che sarà tenuta, a propria cura e spese, all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro il termine assegnato dalla Committente e indicato nel verbale.
10. Dopo la comunicazione da parte dell'Aggiudicataria dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad un nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
11. Per ogni collaudo negativo la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale, come previsto dal presente Contratto, all'art. 30.
12. Tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del collaudo sono svolte a spese dell'Aggiudicataria, che dovrà altresì mettere a disposizione dell'incaricato del collaudo tutti

i mezzi necessari all'esecuzione.

13. La Committente e l'Aggiudicataria potranno concordemente decidere ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del collaudo.

Articolo 30

Penali

1. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non rispetti i livelli di servizio previsti nel "Capitolato Tecnico" la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali nei termini di seguito descritti.

Servizio di assistenza utente:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.1** del Capitolato Tecnico (90%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato come percentuale del corrispettivo riconosciuto per il canone di gestione del sistema:

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Servizio di manutenzione correttiva:

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.2** del Capitolato Tecnico (90%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato come percentuale del corrispettivo riconosciuto per il canone di gestione del sistema:

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Servizio di manutenzione evolutiva:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.2** del Capitolato Tecnico (95%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato:

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Servizio di supporto tecnico specialistico a chiamata:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.3** del Capitolato Tecnico (100%), la Committente si riserva di applicare una penale del 0,5 (zerovirgolacinque) per mille calcolata rispetto all'importo netto contrattuale riferito al servizio di project management e supporto tecnico specialistico, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di intervento richiesta.

Servizio di supporto tecnico specialistico continuativo:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.3** del Capitolato Tecnico (100%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato:

a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo

corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

- d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Servizio di supporto applicativo:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.4** del Capitolato Tecnico (95%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato:

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Servizio di formazione:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.5** del Capitolato Tecnico (100%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato:

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- b) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- c) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- d) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Availability del servizio:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (trimestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.6** del Capitolato Tecnico (97%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato come percentuale del corrispettivo riconosciuto per il canone di gestione del sistema:

- e) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- f) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- g) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- h) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Outage del servizio:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (semestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.6** del Capitolato Tecnico (100%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato come percentuale del corrispettivo riconosciuto per il canone di gestione del sistema:

- i) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- j) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- k) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
- l) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.

Technical Support:

al termine del periodo solare di misura dello SLA (semestrale), qualora per cause imputabili all'Aggiudicataria la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel **paragrafo 5.12.6** del Capitolato Tecnico (90%), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva di applicare una penale il cui importo viene così graduato come percentuale del corrispettivo riconosciuto per il canone di gestione del sistema:

- m) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- n) per una differenza tra 1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
 - o) per una differenza tra 2% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
 - p) per una differenza superiore al 5% l'importo sarà pari allo 8,00% del corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento.
2. La Committente si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicataria una penale nella misura di seguito indicata anche per i seguenti ulteriori inadempimenti:
- a) esecuzione dell'attività di "Presenza in carico del sistema" di cui al **capitolo 5.1** del Capitolato Tecnico con ritardo rispetto al termine fissato per cause imputabili alla Aggiudicataria: la Committente si riserva di applicare una penale del 0,5 (zerovirgolacinque) per mille calcolata rispetto all'importo netto contrattuale riferito al canone di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), per ogni giorno di ritardo rispetto termini stabiliti; l'Aggiudicataria prende sin d'ora atto e accetta che in caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni ai termini stabiliti la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà o pec di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto per inadempimento dell'Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare e quindi ottenere una penale per l'ulteriore danno non compreso nei precedenti, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - b) sostituzione del responsabile del contratto della Aggiudicataria senza previa comunicazione o autorizzazione dalla Committente: Euro 500 (euro cinquecento/00);

- c) ritardata consegna di prodotti, documentazione tecnica (**Capitolo 5.8** del Capitolato Tecnico) o altri documenti del servizio di cui al presente contratto, rispetto alla data concordata preventivamente tra l'Aggiudicataria e la Committente: 0,1 (zerovirgolauno) per mille calcolata rispetto all'importo netto contrattuale complessivo;
 - d) per ogni collaudo negativo: 0,3 (zerovirgolatre) per mille calcolata rispetto all'importo netto contrattuale complessivo;
 - e) assenza e/o mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione delle risorse professionali: 0,3 (zerovirgolatre) per mille calcolata rispetto all'importo netto contrattuale complessivo, per ogni giorno decorrente dal quinto giorno del rilievo dell'assenza e/o della mancata disponibilità, inadeguatezza e/o impreparazione e la data della ripristinata presenza e/o disponibilità delle risorse stesse;
 - f) nel caso di violazione di quanto disposto dal "Codice Etico e di comportamento interno" adottato da Informatica Trentina, la Committente si riserva la facoltà di applicare all'Aggiudicataria, a proprio insindacabile giudizio, una penale fino all'importo massimo di euro 2.000,00 (duemilavirgolazerozero).
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati in forma scritta, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Committente all'Aggiudicataria.
4. L'Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, a giudizio insindacabile della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

5. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla Committente all'Aggiudicataria per il ritardato adempimento della obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
6. La Committente si riserva la facoltà di compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, compresi i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 31

Risoluzione

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze di obbligazioni tali da compromettere il buon esito delle prestazioni, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con un preavviso non inferiore a venti giorni, per fatto imputabile all'Aggiudicataria, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, la Committente procederà a contestare all'Aggiudicataria l'inadempimento mediante PEC o lettera raccomandata A/R, assegnando alla medesima un termine non inferiore a venti giorni, salvo i casi di urgenza, per la presentazione di controdeduzioni. Ove le predette controdeduzioni non vengano presentate ovvero siano valutate negativamente, la

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

Committente può disporre la risoluzione in via unilaterale, riservandosi di agire per il risarcimento del danno.

2. A titolo esemplificativo, ricorrono i presupposti di cui al precedente comma nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione nel termine previsto o richiesto dalla Committente;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) ingiustificata sospensione del servizio;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente Contratto;
- f) mancato rispetto reiterato degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) ripetuto ed ingiustificato non adeguamento alle direttive della Committente;
- h) utilizzo di risorse umane non rispondenti ai requisiti, senza autorizzazione della Committente;
- i) mancato rispetto reiterato degli obblighi in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- k) ove il contratto subisca una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), ove sia superata la soglia del 50 per cento del valore iniziale del contratto, ai sensi del comma 7 del predetto articolo;
- m) con riferimento alle modificazioni non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), ove siano superate le soglie eventualmente fissate dalla Committente;

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

- n) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - o) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - p) qualora nell'arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali di cui al presente contratto raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - q) in caso di esito negativo del secondo collaudo;
 - r) in caso di superamento dei termini di ritardo di cui al precedente art. 30, comma 2, lettera a);
 - s) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
 - t) qualora siano eseguite transazioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 in violazione degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Articolo 32

Diritto di Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 dal presente Contratto, previa comunicazione da inviarsi con almeno 20

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

(venti) giorni di preavviso dalla data di interruzione dell'efficacia dello stesso tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente si avvalga della facoltà di cui al presente articolo, salvo diversa comunicazione all'atto del recesso, l'Aggiudicataria sarà obbligata a portare a termine gli interventi avviati e a effettuare il passaggio di consegne al nuovo fornitore.

Articolo 33

Cessione del contratto e dei crediti.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Impresa intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con

provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Articolo 34

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri di sicurezza).
2. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Aggiudicataria, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 9.
4. L'elenco prodotto dall'Aggiudicataria prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l' Aggiudicataria deve comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall' Aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L' Aggiudicataria deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell' Aggiudicataria, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 35

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Committente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'Impresa le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 36

Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto, nonché per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e la Committente, che non si siano potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

Articolo 37

Elezione di domicilio

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe.
2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del contratto.

Articolo 38

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di attività

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

d'impresa e sono pertanto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, da versare in conformità a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment").

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente e interessata.
3. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli ulteriori oneri tributari o fiscali e le spese contrattuali inerenti la stipulazione del presente contratto, eventuali atti di modifica, integrazione o proroga, fatta eccezione per gli oneri che per legge fanno carico alla Committente e per l'eventuale imposta di registro, di cui sopra.

Articolo 39

Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, le quali hanno altresì preso conoscenza piena di tutte le relative clausole. Le Parti dichiarano quindi di approvare specificamente ogni singola clausola, nonché l'insieme delle stesse, e di riconoscere ed accettare in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni, richieste per l'espletazione del servizio, previste nel presente contratto.
2. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi

Servizi di manutenzione del sistema informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie mediante l'«indicatore della condizione economica familiare icef» - Codice CIG: 7318523C39 - Codice CUP: F61H16000080003

operativi attuativi o integrativi e manterrà la propria efficacia, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

5. Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere concordate ed apportate solo per iscritto, tenuto conto delle disposizioni riguardanti le modifiche del contratto in corso di validità di cui all'art. 27 della L.P. del 9 marzo 2016, n.2.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni indicate all'articolo 2 del presente contratto.

Trento, li

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

Fornitore_aggiudicatario..

Il Presidente/Il Direttore Generale

L' Amministratore/Il Procuratore

«Nome e Cognome»

«Nome e Cognome»

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
che sostituisce la firma autografa*

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
che sostituisce la firma autografa*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, l'Impresa dichiara di approvare in via separata e specifica le seguenti clausole:

- Art. 12 Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria, tutti i commi;
- Art. 13 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto, tutti i commi;
- Art. 17 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico;
- Art. 24 Responsabilità civile e garanzia assicurativa, tutti i commi;
- Art. 31 Risoluzione, tutti i commi;
- Art. 32 Diritto di recesso, tutti i commi;
- Art. 33 Cessione del contratto e dei crediti, tutti i commi;
- Art. 35 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip, tutti i commi;
- Art. 39 Clausola finale, tutti i commi.

l'Impresa Fornitore_aggiudicatario..

Il Legale Rappresentante

«Nome e Cognome»

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i. che sostituisce la
firma autografa*

Spett.le
INFORMATICA TRENTINA S.P.A.
Via Gilli, 2
38121 TRENTO

**- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
E DI CERTIFICAZIONE-**
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: **Contratto** _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della
_____, con sede in _____,
Via _____, C.A.P. _____, città _____ (____), tel.
_____/_____ - fax. _____/_____, Partita IVA n. _____ (di seguito,
Impresa),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CHE

con la sig.ra/il sig. _____, impiegata/o per
l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in essere, con l'Impresa, un contratto (*barrare la
casella relativa all'opzione che ricorre nel caso di specie*):

di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;

ovvero

di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA).

Il sottoscritto _____, si impegna a comunicare
immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè
dichiarato.

TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente
Contratto:

Firma _____

Si allegano:

- 1. copia di documento di identità del sottoscrittore;**
- 2. copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività
oggetto del presente Contratto.**